



PARTE SPECIALE A
CODICE ETICO AZIENDALE
VIOLAZIONE AI PRINCIPI ETICI ESPRESSI DALL'AZIENDA

Indice:

- 1 - Definizioni
- 2 - Le violazioni previste
- 3 - Analisi svolte sui processi aziendali
- 4 - Applicazione della parte speciale A

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	07/04/15	Riedizione del MOG per inserimento nella documentazione del SGI
1	30/01/19	Aggiornamento riferimenti sistemi di gestione aziendali
2	02/03/2020	Aggiornamento riferimento norma sicurezza

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	EDIZIONE	REVISIONE
AM/DG/DL	ODV	CDA	Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 2 Data: 02/03/20

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*¹ riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO sono i *Principi etici di riferimento* riportati nel paragrafo 3.4 della Parte Generale del **MODELLO**.

PRINCIPI DI GESTIONE sono i *Principi inerenti la gestione dell'AZIENDA* riportati nel paragrafo 3.5 e successivi sottoparagrafi della Parte Generale del **MODELLO**.

2. LE VIOLAZIONI PREVISTE

Qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo, che non risulti conforme ai PRINCIPI DI RIFERIMENTO e/o ai PRINCIPI DI GESTIONE è da considerarsi violazione al CODICE ETICO aziendale. L'AZIENDA considera le violazioni al proprio CODICE ETICO atti di gravità pari alla commissione dei reati previsti dal DECRETO.

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza;
- certificazioni;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili ed a funzioni operative che quotidianamente operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Acquisti e Magazzino;
- Contabilità e Bilancio;
- Direzione;
- Erogazione servizi;
- Gestione Rivendite;

¹ I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 2
Data: 07/04/15	Data: 02/03/20

- Manutenzione e Deposito;
- Risorse Umane.

La Tabella 1 riporta l'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

Tabella 1 – Quadro sintetico della sensibilità al rischio di reati/violazioni

REATI/ VIOLAZIONI	ACQ_MA G	C&B	DIR	ESERV	GEST_RIV	MAN_DEP	RU
<i>Codice Etico</i>	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE A

La Parte Speciale A si riferisce a comportamenti potenzialmente posti in essere dai DESTINATARI del MODELLO e dai TERZI.

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del MODELLO, le regole di condotta previste dalla presente Parte Speciale s'intendono da applicare a tutti i DESTINATARI e a tutti i TERZI.

4.1. REGOLE DI CONDOTTA

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i DESTINATARI e i TERZI adottino le regole di condotta prescritte di seguito al fine di contenere la possibilità di porre in essere comportamenti che integrano violazioni ai principi espressi nel CODICE ETICO.

Di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI e i TERZI devono applicare in merito alla presente Parte Speciale:

- tutti i DESTINATARI sono tenuti al rispetto dei PRINCIPI DI RIFERIMENTO, dei PRINCIPI DI GESTIONE.
- Tutti i DESTINATARI sono tenuti ad applicare correttamente le Regole di Condotta presentate nelle Parti Speciali del MODELLO.
- Tutti i DESTINATARI devono collaborare con l'ORGANISMO DI VIGILANZA, non ostacolandone l'espletamento delle attività.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 2
Data: 07/04/15	Data: 02/03/20



- Tutti i DESTINATARI sono tenuti a riferire immediatamente all'ORGANISMO DI VIGILANZA eventuali violazioni al CODICE ETICO.
- Tutti i TERZI sono tenuti al rispetto del CODICE ETICO dell'AZIENDA. Nei rapporti con i TERZI vale quanto espresso nei paragrafi 3.5.3 e 6.3 della Parte Generale del MODELLO.
- Tutti i DESTINATARI, ciascuno con riferimento al proprio ambito operativo, sono tenuti alla corretta e completa applicazione di quanto previsto dal vigente Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza di cui l'AZIENDA si è dotata (certificato e conforme rispettivamente alle Norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001).
- Tutti i DESTINATARI che durante lo svolgimento delle proprie attività raccolgono o trattano dati personali e/o sensibili sono tenuti ad operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della Privacy.
- L'AZIENDA fornisce le previste informative circa le finalità della raccolta, le modalità di trattamento e di conservazione dei dati richiesti a qualsivoglia interlocutore aziendale (TERZI, CLIENTI e/o UTENTI). Tutti i DESTINATARI sono adeguatamente formati circa il corretto trattamento dei dati raccolti, con riferimento alle proprie mansioni.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 2
Data: 07/04/15	Data: 02/03/20



PARTE SPECIALE B
ARTT. 24 E 25 D. Lgs. 231/2001
REATI IN DANNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Indice:

- 1 - Definizioni
- 2 - Le fattispecie di reato
- 3 - Analisi svolte sui processi aziendali
- 4 - Applicazione della parte speciale B

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	07/04/15	Riedizione del MOG per inserimento nella documentazione del SGI
1	12/04/16	Aggiornamento ai sensi della Legge n. 69/2015
2	10/07/19	Aggiornamento ai sensi della Legge n. 3/2019
3	20/12/21	Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. n. 75/2020
4	21/12/22	Aggiornamento regole di condotta

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	EDIZIONE	REVISIONE
AM/DG/DL	ODV	CDA	Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 4 Data: 21/12/22

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*¹ riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	l'insieme di tutte le persone giuridiche che hanno in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Ai fini del MODELLO , si considerano comunque PUBBLICA AMMINISTRAZIONE tutti quei soggetti che possano essere qualificati tali in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.
PUBBLICO UFFICIALE	[art. 357 c.p.] agli effetti della legge penale, sono PUBBLICI UFFICIALI coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.
INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO	chi pur non essendo propriamente un PUBBLICO UFFICIALE con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.
OPERAZIONE A RISCHIO	per la Parte Speciale B, qualsiasi attività aziendale che comporti rapporti diretti con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .

¹ I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 4
Data: 07/04/15	Data: 21/12/22

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, utilizzando artifici o raggiri, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato, da parte di un altro ente pubblico o da parte dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche parzialmente. Inoltre, per la fattispecie in esame non rileva che l'attività programmata si sia comunque svolta. La condotta è punita anche se riferita a finanziamenti ricevuti in passato e che non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, senza averne diritto. Il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i> (art. 640-bis c.p.).
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture)	Chiunque commette <u>frode</u> nella esecuzione dei <u>contratti di fornitura</u> o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. (Truffa)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri capaci di indurre taluno in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	Tale ipotesi di reato si configura qualora la condotta riconducibile al reato di Truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente finanziamenti pubblici erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 4 Data: 21/12/22

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo)	1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. <i>((La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.))</i> Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 314, comma 1, c.p. (Peculato)	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, <u>riceve</u> o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, <u>denaro</u> od altra <u>utilità</u> , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 317 c.p. (Concussione)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un PUBBLICO UFFICIALE o un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio)	Tali ipotesi di reato si configurano nei casi in cui un PUBBLICO UFFICIALE riceva o accetti la promessa, per sé o per altri, di denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, ovvero per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio determinando un vantaggio in favore dell'offerente. L'attività del PUBBLICO UFFICIALE potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto, sia in un atto contrario ai suoi doveri. Rappresenta condizione aggravante che il fatto abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il PUBBLICO UFFICIALE appartiene. Il nostro ordinamento prevede le medesime sanzioni sia per il corrotto che per il corruttore.
	Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)	
	Art. 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)	

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)	Il reato si configura nel caso in cui un PUBBLICO UFFICIALE o un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamato a rispondere del reato l'ente che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un PUBBLICO UFFICIALE (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne un vantaggio nel procedimento stesso in quanto il nostro ordinamento prevede le medesime sanzioni sia per il corrotto che per il corruttore.
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	Art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il PUBBLICO UFFICIALE o l' INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)	Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovute ad un PUBBLICO UFFICIALE o a un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Si configura, inoltre, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un PUBBLICO UFFICIALE o un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri. E' inoltre punito il PUBBLICO UFFICIALE o l' INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 4 Data: 21/12/22

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)	A norma di tale articolo, le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio. Inoltre, le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai Pubblici Ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di un Pubblico Servizio.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio)	Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il <u>pubblico ufficiale</u> o l' <u>incaricato di pubblico servizio</u> che, nello svolgimento delle funzioni o del <u>servizio</u> , in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un <u>ingiusto vantaggio patrimoniale</u> ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la <u>reclusione</u> da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 4 Data: 21/12/22

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 346 bis c.p. (Traffico di influenze illecite)	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati propri del pubblico ufficiale e nei reati di corruzione, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena prevista è la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 4 Data: 21/12/22

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza;
- certificazioni;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili ed a funzioni operative che quotidianamente operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Acquisti e Magazzino;
- Contabilità e Bilancio;
- Direzione;
- Erogazione servizi;
- Gestione Rivendite;
- Manutenzione e Deposito;
- Risorse Umane.

La Tabella 1 riporta l'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

Tabella 1 – Quadro sintetico della sensibilità al rischio di reati/violazioni

REATI/ VIOLAZIONI	ACQ_MA G	C&B	DIR	ESERV	GEST_RIV	MAN_DEP	RU
<i>artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001</i>	N	Y	Y	Y	Y	N/A	Y

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 4 Data: 21/12/22

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE B

La Parte Speciale B si riferisce a comportamenti potenzialmente posti in essere da DESTINATARI del MODELLO e da TERZI.

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del MODELLO, le regole di condotta previste dalla presente Parte Speciale s'intendono da applicare a tutti i DESTINATARI e TERZI.

4.1. REGOLE DI CONDOTTA

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i DESTINATARI e i TERZI adottino le regole di condotta prescritte di seguito, nel rispetto dei principi espressi nel CODICE ETICO, al fine di contenere la possibilità di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del DECRETO;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano esserne il presupposto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dall'AZIENDA, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI e i TERZI devono applicare in merito alla presente Parte Speciale:

- è vietata qualsiasi forma di regali (indipendentemente dal valore degli stessi) a funzionari della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, a loro familiari o a persone da questi indicate, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per sé, per altri e/o per l'AZIENDA.
- È fatto divieto di accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore dei soggetti sopra indicati che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente.
- I DESTINATARI che ricevano doni o altre utilità al di fuori di quelle di modico valore (ossia il cui valore stimato sia al di sotto dei 150,00 euro), costituenti pratiche di ordinaria cortesia, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'OdV.
- È fatto divieto di effettuare o promettere, in favore di TERZI, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto con essi costituito.
- Ogni documento richiesto dalla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE o da organismi comunitari, per qualsiasi finalità, deve riportare dati la cui veridicità deve essere documentabile e verificata dai Responsabili di Processo coinvolti prima della consegna/invio del documento stesso.
- Qualora si ricevano finanziamenti da fondi pubblici locali, nazionali e/o comunitari è fatto divieto di destinare le somme ricevute a scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi. In particolare, l'AZIENDA tiene traccia dei mezzi acquistati con finanziamenti pubblici (anche solo in parte) .
- Tutti i DESTINATARI che operano a contatto con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE devono seguire con attenzione le Procedure del Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente -

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 4
Data: 07/04/15	Data: 21/12/22

Sicurezza aziendale e riferire immediatamente all'ORGANISMO DI VIGILANZA eventuali violazioni allo stesso.

- Tutti i Destinatari che intrattengano rapporti diretti con la **Pubblica Amministrazione** si organizzano affinché durante gli incontri sia garantita la compresenza di almeno un altro responsabile aziendale. I contenuti degli incontri sono riferiti al Consiglio di Amministrazione e posti a verbale;
- Devono essere rispettati, da parte degli Amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sulle attività svolte nei confronti della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Ogni decisione che, attraverso rapporti degli Amministratori con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, possa comportare riflessi sull'attività dell'AZIENDA deve risultare da verbale del CdA.
- È necessario che ogni OPERAZIONE A RISCHIO sia supportata da debita evidenza. In particolare, ciascun soggetto coinvolto nell'esercizio di un'OPERAZIONE A RISCHIO deve agire in virtù di evidenze scritte – atti e documenti di immediata consultazione – che descrivano i profili salienti delle attività o fasi di attività specificatamente intraprese o da intraprendere.
- Ogni decisione riguardante le OPERAZIONI A RISCHIO deve risultare da un documento scritto, approvato dal livello aziendale dotato dei corrispondenti necessari poteri.
- In ogni caso non deve mai esservi identità soggettiva tra colui che di fatto ha il potere decisionale in merito allo svolgimento di un'OPERAZIONE A RISCHIO e colui che effettivamente le pone in essere ovvero le esegue.
- Del pari, non deve comunque mai esservi identità soggettiva tra colui che decide in merito allo svolgimento di un'OPERAZIONE A RISCHIO, colui che esegue tale operazione e colui che di fatto ha il compito di gestire le risorse economiche e finanziarie necessarie.
- Le singole OPERAZIONI A RISCHIO devono essere documentate, deliberate, eseguite, finanziate e contabilizzate nel rispetto di procedure conformi ai criteri sopra indicati, opportunamente calibrate in ragione delle dinamiche interne a ciascuna area di attività.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 4
Data: 07/04/15	Data: 21/12/22



PARTE SPECIALE C

ART. 25bis D.Lgs. 231/2001

**REATI IN TEMA DI FALSITA' DI MONETA, CARTE DI PUBBLICO
CREDITO, VALORI DI BOLLO E STRUMENTI O SEGNI DI
RICONOSCIMENTO**

Indice:

- 1 - Definizioni
- 2 - Le fattispecie di reato
- 3 - Analisi svolte sui processi aziendali
- 4 - Applicazione della parte speciale C

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	07/04/15	Riedizione del MOG per inserimento nella documentazione del SGI

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	EDIZIONE	REVISIONE
AM/DG/DL	ODV	CDA	Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*¹ riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della Presente Parte Speciale del MODELLO.

FALSO	non solo ciò che è contrario al vero, ma anche ciò che, comunque, appare vero.
FALSO GROSSOLANO	FALSO non idoneo a trarre in inganno altre persone, ovvero inidoneo a ledere la genuinità del bene, ovvero ricadente su beni giuridicamente non esistenti.
VALORI DI BOLLO	Si intendono: la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori a questi equiparati da leggi speciali.
OPERAZIONE A RISCHIO	per la Parte Speciale C, qualsiasi attività aziendale che comporti la messa in circolazione o la spendita di monete o VALORI DI BOLLO .

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 -bis del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-bis d.lgs. 231/2001	Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)	Tale norma punisce 1) chiunque falsifichi o alteri monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
	Art. 454 c.p. (Alterazione di monete)	4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate o le ha alterate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
Art. 25-bis d.lgs. 231/2001	Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)	Fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, la norma punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.
Art. 25-bis d.lgs. 231/2001	Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)	Viene punito a norma di tale articolo chiunque spende o mette in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.

¹ I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-bis d.lgs. 231/2001	Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.
Art. 25-bis d.lgs. 231/2001	Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)	È punibile a norma di tale articolo chiunque falsifica la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)	È punibile con la reclusione chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. In ugual maniera è punito chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	Tale ipotesi di reato prevede la punibilità di chiunque, anche in buona fede, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Art. 473.c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)	Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza;
- certificazioni;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili ed a funzioni operative che quotidianamente operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Acquisti e Magazzino;
- Contabilità e Bilancio;
- Direzione;
- Erogazione servizi;
- Gestione Rivendite;
- Manutenzione e Deposito;
- Risorse Umane.

La Tabella 1 riporta l'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

Tabella 1 – Quadro sintetico della sensibilità al rischio di reati/violazioni

REATI/ VIOLAZIONI	ACQ_MA G	C&B	DIR	ESERV	GEST_RIV	MAN_DEP	RU
art. 25-bis d.lgs. 231/2001	N	N	N	N	N	N/A	N/A

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE C

La Parte Speciale C si riferisce a reati che, a seguito delle analisi svolte, non risultano essere concretamente configurabili (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato) nell'interesse o a vantaggio dell'AZIENDA.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 0
Data: 07/04/15	Data: 07/04/15



Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel CODICE ETICO e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure del Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza, non sono previste specifiche regole di condotta in merito.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 0
Data: 07/04/15	Data: 07/04/15



PARTE SPECIALE D
ARTT. 25ter e 25 sexies D.Lgs. 231/2001
REATI SOCIETARI E DI MARKET ABUSE

Indice:

- 1 - Definizioni
- 2 - Le fattispecie di reato
- 3 - Analisi svolte sui processi aziendali
- 4 - Applicazione della parte speciale D

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	07/04/15	Riedizione del MOG per inserimento nella documentazione del SGI
1	12/04/16	Aggiornamento ai sensi della legge n. 69/2015
2	10/07/19	Aggiornamento ai sensi delle leggi n. 38/2017 e 3/2019

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	EDIZIONE	REVISIONE
AM/DG/DL	ODV	CDA	Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 2 Data: 10/07/19



1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*¹ riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

COMUNICAZIONI SOCIALI s'intendono i bilanci, le relazioni e qualsiasi altro documento (contabile e non contabile) contenente informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'**AZIENDA** diretto ai soci o al pubblico.

REATO PROPRIO reato che si configura solo quando la condotta (commissiva od omissiva) in esso descritta è tenuta da uno dei soggetti specificatamente indicati dal dettato normativo.

OPERAZIONE A RISCHIO per la Parte Speciale D, qualsiasi attività aziendale che produca una **COMUNICAZIONE SOCIALE**, un prospetto informativo e/o qualsiasi altro effetto di cui alle fattispecie previste.

¹ I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 2
Data: 07/04/15	Data: 10/07/19

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati negli artt. 25-ter e 25-sexies del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi».
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2622 comma 1 e 3 c.c. (False comunicazioni sociali in danno della societa', dei soci o dei creditori)	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le societa' che controllano societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le societa' che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 2 Data: 10/07/19

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2623 c.c. (Falso in prospetto) [Abrogato e sostituito dall'articolo 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262]	Integra tale reato chiunque, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari e con l'intenzione di ingannarli. Si tratta di un reato analogo a quello di <u>false comunicazioni sociali</u> , contemplando una <u>fattispecie contravvenzionale</u> di pericolo concreto, nell'ipotesi in cui dalla falsità non derivi un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto, ed una <u>fattispecie delittuosa</u> nell'eventualità che il danno si verifichi. Si precisa che: - deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto; - la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; - la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)	Il reato si configura qualora i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione. L'azione o l'omissione deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, e deve essere commessa con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2625 comma 2 c.c. (Impedito controllo)	Il reato si concretizza quando gli amministratori occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)	Il reato si configura qualora gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche in maniera simulata i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, questo in oggetto si configura nel caso in cui gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	Il reato in oggetto si configura quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Parimenti costituisce reato la sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)	Opera in pregiudizio dei creditori l'amministratore che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettua riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 2
Data: 07/04/15	Data: 10/07/19

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)	Il reato in oggetto si configura quando L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ex Art 116 D.Lgs 58/98) ovvero di un ente sottoposto a vigilanza ai sensi del D.Lgs 385/93, del citato D.Lgs 58/98, della Legge 576/82 o del D.Lgs 124/93, viola gli obblighi previsti dal primo comma dell'articolo 2391 del Codice Civile (Interessi degli amministratori). Ossia omette di informare gli altri amministratori ed il collegio sindacale degli interessi suoi o che cura per un terzo in una specifica operazione della società.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)	Tale fattispecie di reato si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrivendo in maniera reciproca azioni o quote, sopravvalutando in maniera rilevante i conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)	Il reato punisce i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)	La norma persegue coloro i quali con atti simulati o fraudolenti, determinano la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)	È perseguibile a norma di tale articolo del Codice Civile chiunque diffonde notizie false, pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero mette in atto azioni capaci di incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2638 comma 1 e 2 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	La fattispecie di reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e di altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, con lo scopo di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono ugualmente puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. Rappresenta condizione aggravante se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs 58/98.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 2 Data: 10/07/19

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2635 c.c. comma 3 (Corruzione tra privati)	La fattispecie di reato rilevante ai fini della responsabilità penale dell'impresa si configura nei confronti di chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati. L'autore è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Il reato è procedibile d'ufficio. La misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2635 bis c.c. comma 1 (istigazione alla corruzione tra privati)	La fattispecie di reato rilevante ai fini della responsabilità penale dell'impresa si configura nei confronti di chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. L'autore è punito con la reclusione da uno a tre anni, ridotta di un terzo. Il reato è procedibile d'ufficio. La misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.
Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001	Art. 184 D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate)	La norma punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo di una società emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa norma punisce inoltre chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni citate. Il giudice può aumentare la sanzione quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato la sanzione prevista non appare adeguata.
Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001	Art. 185 D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (Manipolazione del mercato)	Il reato presupposto in esame punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. La sanzione può essere aumentata quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, la sanzione prevista non appare adeguata.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 2 Data: 10/07/19

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza;
- certificazioni;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili ed a funzioni operative che quotidianamente operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Acquisti e Magazzino;
- Contabilità e Bilancio;
- Direzione;
- Erogazione servizi;
- Gestione Rivendite;
- Manutenzione e Deposito;
- Risorse Umane.

La Tabella 1 riporta l'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

Tabella 1 – Quadro sintetico della sensibilità al rischio di reati/violazioni

REATI/ VIOLAZIONI	ACQ_MA G	C&B	DIR	ESERV	GEST_RIV	MAN_DEP	RU
<i>artt. 25-ter e 25-sexies d.lgs. 231/2001</i>	Y	Y	Y	Y	N/A	N/A	Y

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE D

Gli illeciti di cui all'art. 25-sexies del DECRETO non possono essere commessi, neanche potenzialmente, nell'interesse o a vantaggio dell'AZIENDA.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 2 Data: 10/07/19

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel CODICE ETICO e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure del Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza, non sono previste specifiche regole di condotta in merito.

Per quanto riguarda gli illeciti previsti dall'art. 25-ter del DECRETO, i comportamenti previsti possono essere potenzialmente posti in essere da alcuni DESTINATARI del MODELLO, in quanto REATI PROPRI.

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del MODELLO, le regole di condotta previste dalla presente Parte Speciale s'intendono da applicare ai DESTINATARI coinvolti nei cicli aziendali di cui al capitolo precedente in qualità di soggetti attivi ai sensi delle singole norme di riferimento.

4.1. REGOLE DI CONDOTTA

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i DESTINATARI adottino le regole di condotta prescritte di seguito, nel rispetto dei principi espressi nel CODICE ETICO, al fine di contenere la possibilità di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di illecito di cui all'art. 25-ter del DECRETO;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé illecito, possano esserne il presupposto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dall'AZIENDA, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI di cui sopra devono applicare in merito alla presente Parte Speciale:

- ogni COMUNICAZIONE SOCIALE deve riportare dati la cui veridicità deve essere documentata e verificabile in ogni momento.
- Tutte le transazioni contabili e non contabili che avvengono nello svolgimento di OPERAZIONI A RISCHIO devono essere supportate da evidenze documentali che ne permettano l'agevole tracciabilità.
- Deve essere rispettato, da parte degli Amministratori dell'AZIENDA, il principio di trasparenza nell'assunzione delle decisioni che abbiano diretto impatto sulle OPERAZIONI A RISCHIO.
- Tutti i DESTINATARI collaborano attivamente affinché le verifiche ispettive, interne ed esterne, possano essere svolte nel rispetto dei principi di Trasparenza e Verificabilità.
- Qualsiasi DESTINATARIO che venisse a conoscenza di comportamenti difformi da quanto sancito al punto precedente deve segnalarlo immediatamente all'ORGANISMO DI VIGILANZA.
- Tutti i DESTINATARI devono attenersi a quanto stabilito dalle procedure interne in materia di raccolta, gestione ed archiviazione dei documenti.
- Tutte le decisioni in merito a forniture di beni e/o servizi vengono svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, del Regolamento aziendale e delle specifiche procedure del Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 2
Data: 07/04/15	Data: 10/07/19



PARTE SPECIALE E
ART. 25quater D.Lgs. 231/2001
REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE
DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Indice:

- 1 - Definizioni
- 2 - Le fattispecie di reato
- 3 - Analisi svolte sui processi aziendali
- 4 - Applicazione della parte speciale E

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	07/04/15	Riedizione del MOG per inserimento nella documentazione del SGI

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	EDIZIONE	REVISIONE
AM/DG/DL	ODV	CDA	Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*¹ riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

FINALITÀ DI EVERSIONE si identifica con la volontà di travolgere l'assetto costituzionale dello Stato italiano, deviandolo dai principi fondamentali, ledendone l'organizzazione o contrastandone il funzionamento.

FINALITÀ DI TERRORISMO si sostanzia nella volontà di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-*quater* del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali Art. 270- <i>bis</i> c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)	Tale articolo del Codice Penale punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Punisce, inoltre, chiunque partecipa a tali associazioni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Art. 270- <i>ter</i> c.p. (Assistenza agli associati)	Tale fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Art. 270- <i>quater</i> c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)	L'articolo in oggetto punisce chiunque arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Art. 270- <i>quinquies</i> c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)	Tale norma sanziona chiunque addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

¹ I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTA fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Art. 270- <i>sexies</i> c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)	L'articolo in oggetto sancisce che sono considerate con "finalità di terrorismo" tutte le condotte che possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)	Viene sancita la punibilità verso coloro i quali per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentano alla vita od alla incolumità di una persona. Rappresenta condizione aggravante l'aver procurato lesioni gravi, gravissime, l'aver procurato la morte del soggetto attentato, l'aver rivolto l'atto contro funzionari che esercitano attività giudiziarie, penitenziarie e di sicurezza pubblica.
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Art. 280- <i>bis</i> c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)	Similmente alla precedente norma tale articolo sancisce la punibilità verso tutti coloro i quali per finalità di terrorismo compiano qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata. Rappresenta condizione aggravante che dal fatto derivi pericolo per l'incolumità pubblica o un grave danno per l'economia nazionale.
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Art. 289- <i>bis</i> c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)	Viene punito chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona. Rappresenta aggravante al reato l'aver cagionato la morte del sequestrato.
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo)	Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo del titolo I del Libro Secondo del c.p., per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso. Tuttavia, la pena applicata è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)	Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999	Commettono un'infrazione ai sensi della Convenzione di New York tutte le persone che, con qualsivoglia mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente, forniscono o riuniscono dei fondi con l'intenzione di vederli utilizzati o nella consapevolezza che verranno utilizzati, totalmente o in parte, per commettere: un atto terroristico; qualsiasi altro atto destinato a uccidere o ferire gravemente un civile o altra persona che non partecipi direttamente alle ostilità in situazione di conflitto armato, quando, per sua natura o suo contesto, questo atto miri a intimidire una popolazione o a forzare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o non compiere una qualsivoglia azione. Affinché un atto costituisca un'infrazione non è necessario che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere una delle infrazioni proposte nel presente articolo. La Convenzione sancisce la rilevanza anche del tentativo di commettere un'infrazione ai sensi del presente articolo e la rilevanza del concorso alla commissione di una delle infrazioni. Questo concorso deve essere deliberato e dovuto; miri a facilitare l'attività criminale del gruppo o a facilitarne il raggiungimento dell'obiettivo, quando tale attività o obiettivo suppongano il compimento di un'infrazione ai sensi del comma 1 del presente articolo; sia stato portato a conoscenza dell'intenzione del gruppo di commettere un'infrazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza;
- certificazioni;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili ed a funzioni operative che quotidianamente operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Acquisti e Magazzino;
- Contabilità e Bilancio;
- Direzione;
- Erogazione servizi;
- Gestione Rivendite;
- Manutenzione e Deposito;
- Risorse Umane.

La Tabella 1 riporta l'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

Tabella 1 – Quadro sintetico della sensibilità al rischio di reati/violazioni

REATI/ VIOLAZIONI	ACQ_MA G	C&B	DIR	ESERV	GEST_RIV	MAN_DEP	RU
<i>art. 25-quater d.lgs. 231/2001</i>	N/A	N	N	N/A	N/A	N/A	N

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE E

La Parte Speciale E si riferisce a reati che, a seguito delle analisi svolte, non risultano essere concretamente configurabili (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato) nell'interesse o a vantaggio dell'AZIENDA.

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel CODICE ETICO e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure del Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza, non sono previste specifiche regole di condotta in merito.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15



PARTE SPECIALE F
ARTT. 25quater.1 E 25 QUINQUIES
D.Lgs. 231/2001
REATI CONTRO LA PERSONA E LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Indice:

- 1 - Definizioni
- 2 - Le fattispecie di reato
- 3 - Analisi svolte sui processi aziendali
- 4 - Applicazione della parte speciale F

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	07/04/15	Riedizione del MOG per inserimento nella documentazione del SGI

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	EDIZIONE	REVISIONE
AM/DG/DL	ODV	CDA	Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*¹ riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

IMMAGINI VIRTUALI immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati negli Artt. 25-*quater.1* e 25-*quinquies* del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25- <i>quater.1</i> d.lgs. 231/2001	Art. 583- <i>bis</i> c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)	Tale norma è volta a punire chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, chiunque provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. La pena è aumentata quando le pratiche sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
Art. 25- <i>quinquies</i> d.lgs. 231/2001	Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)	L'articolo sancisce la punibilità verso chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, e la costringa a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o mentale o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di minorenni o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

¹ I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25- <i>quinquies</i> d.lgs. 231/2001	Art. 600- <i>bis</i> c.p. (Prostituzione minorile)	Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto o ne favorisce o sfrutta la prostituzione ovvero compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica è punito con la reclusione e con una multa. Rappresenta aggravante il caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici.
Art. 25- <i>quinquies</i> d.lgs. 231/2001	Art. 600- <i>ter</i> c.p. (Pornografia minorile)	Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione. Chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione. Chiunque, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico è punito con la reclusione e con una multa.
Art. 25- <i>quinquies</i> d.lgs. 231/2001	Art. 600- <i>quater</i> c.p. (Detenzione di materiale pornografico)	Chiunque, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione e con una multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Art. 25- <i>quinquies</i> d.lgs. 231/2001	Art. 600- <i>quater.1</i> c.p. (Pornografia virtuale)	Le disposizioni di cui agli articoli 600- <i>ter</i> e 600- <i>quater</i> si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta IMMAGINI VIRTUALI realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Art. 25- <i>quinquies</i> d.lgs. 231/2001	Art. 600- <i>quinquies</i> c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)	Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione e con la multa da € 15.493 a € 154.937.
Art. 25- <i>quinquies</i> d.lgs. 231/2001	Art. 601 c.p. (Tratta di persone)	Chiunque commette tratta di persona e la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione. La pena è aumentata se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
Art. 25- <i>quinquies</i> d.lgs. 231/2001	Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)	Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata se la persona offesa è minore ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza;
- certificazioni;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili ed a funzioni operative che quotidianamente operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Acquisti e Magazzino;
- Contabilità e Bilancio;
- Direzione;
- Erogazione servizi;
- Gestione Rivendite;
- Manutenzione e Deposito;
- Risorse Umane.

La Tabella 1 riporta l'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

Tabella 1 – Quadro sintetico della sensibilità al rischio di reati/violazioni

REATI/ VIOLAZIONI	ACQ_MA G	C&B	DIR	ESERV	GEST_RIV	MAN_DEP	RU
artt. 25-quater.1 e 25-quinquies d.lgs. 231/2001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE F

La Parte Speciale F si riferisce a reati che non possono essere commessi, neanche potenzialmente, nell'interesse o a vantaggio dell'AZIENDA.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15



Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel CODICE ETICO e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure del Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza, non sono previste specifiche regole di condotta in merito.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 0
Data: 07/04/15	Data: 07/04/15



PARTE SPECIALE G
ART. 10 L. 146/2006
REATI CD. TRANSNAZIONALI

Indice:

- 1 - Definizioni
- 2 - Le fattispecie di reato
- 3 - Analisi svolte sui processi aziendali
- 4 - Applicazione della parte speciale G

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	07/04/15	Riedizione del MOG per inserimento nella documentazione del SGI
1	12/04/16	Aggiornamento Analisi Rischi su indicazione OdV

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	EDIZIONE	REVISIONE
AM/DG/DL	ODV	CDA	Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 12/04/16

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*¹ riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

REATI TRANSNAZIONALI s'intendono quei reati che (ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 146 del 16.3.2006) riguardano gruppi appartenenti alla criminalità organizzata e sono commessi in uno dei seguenti modi:
in più di uno Stato;
in un solo Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
in uno Stato, ma è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
in uno Stato ma hanno effetti sostanziali in un altro Stato.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 10 della Legge 146/06.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la pena della reclusione. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Anche se l'associazione è diretta a commettere delitti di stampo terroristico si applica parimenti la reclusione.

¹ I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 12/04/15

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)	Tale articolo punisce con la reclusione fino a dieci anni chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. Per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione la pena arriva ai dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	Tale fattispecie delittuosa punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale)	Il reato punisce chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche.
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	Quando tre o più persone si associano allo scopo di contrabbandare tabacchi lavorati esteri, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione e chi partecipa all'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione. Rappresenta condizione aggravante che l'associazione sia armata, l'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 12/04/15

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere spaccio, produzione, traffico produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e se l'associazione è armata.
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	La norma punisce chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Le pene sono aumentate se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; se per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; se per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; se i fatti sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento. Inoltre, la norma punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza;
- certificazioni;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili ed a funzioni operative che quotidianamente operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 12/04/15

- Acquisti e Magazzino;
- Contabilità e Bilancio;
- Direzione;
- Erogazione servizi;
- Gestione Rivendite;
- Manutenzione e Deposito;
- Risorse Umane.

La Tabella 1 riporta l'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

Tabella 1 – Quadro sintetico della sensibilità al rischio di reati/violazioni

REATI/ VIOLAZIONI	ACQ_MA G	C&B	DIR	ESERV	GEST_RIV	MAN_DEP	RU
<i>art. 10 legge n. 146/2006</i>	N/A	N/A	N/A	N	N/A	N/A	N/A

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE G

La Parte Speciale G si riferisce a reati che, a seguito delle analisi svolte, non risultano essere concretamente configurabili (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato) nell'interesse o a vantaggio dell'AZIENDA.

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel CODICE ETICO e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure del Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza, non sono previste specifiche regole di condotta in merito.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 12/04/15



PARTE SPECIALE H

ART. 25 septies D.Lgs. 231/2001

**OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME,
COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME
ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA
SALUTE SUL LAVORO**

Indice:

- 1 - Definizioni
- 2 - Le fattispecie di reato
- 3 - Analisi svolte sui processi aziendali
- 4 - Applicazione della parte speciale H

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	07/04/15	Riedizione del MOG per inserimento nella documentazione del SGI
1	30/01/19	Aggiornamento riferimenti sistemi di gestione aziendali
2	02/03/2020	Aggiornamento riferimento norma sicurezza
3	17/12/20	Aggiornamento rischio Covid 19

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	EDIZIONE	REVISIONE
AM/DG/DL	ODV	CDA	Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 3 Data: 17/12/20

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*¹ riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

REATO COLPOSO

La colpa, è così definita dall'art. 43 del c.p.:

"Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. [...]"

LESIONI GRAVI

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- "1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo."

LESIONI GRAVISSIME

La lesione è considerata gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co.2):

- "1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso."

¹ I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 3
Data: 07/04/15	Data: 17/12/20

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-septies del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-septies d.lgs. 231/2001	Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici(1). (1) Articolo così modificato dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.
Art. 25-septies d.lgs. 231/2001	Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose)	Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila(1). Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (2). (1) Comma aggiunto dalla L. 11 maggio 1966, n. 296. (2) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate – ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli ENTI sono soggetti ad una sanzione pecuniaria tra 250 e 1000 quote (si consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ENTE, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa dell'AZIENDA ai sensi del DECRETO, l'art. 5 del DECRETO medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, l'AZIENDA potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 3 Data: 17/12/20

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

In merito alla commissione di reati contemplati nell'art. 25-*septies* del DECRETO è stata verificata la puntuale applicazione di quanto previsto dal dettato normativo in vigore in materia di sicurezza, igiene e salute sul luogo di lavoro e dagli standard adottati a livello aziendale.

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza;
- certificazioni;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili ed a funzioni operative che quotidianamente operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Acquisti e Magazzino;
- Contabilità e Bilancio;
- Direzione;
- Erogazione servizi;
- Gestione Rivendite;
- Manutenzione e Deposito;
- Risorse Umane.

La Tabella 1 riporta l'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 3
Data: 07/04/15	Data: 17/12/20

Tabella 1 – Quadro sintetico della sensibilità al rischio di reati/violazioni

REATI/ VIOLAZIONI	ACQ_MA G	C&B	DIR	ESERV	GEST_RIV	MAN_DEP	RU
art. 25-septies d.lgs. 231/2001	N	N/A	N/A	Y	Y	Y	N/A

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE H

La Parte Speciale H si riferisce a situazioni che coinvolgono potenzialmente i DESTINATARI del MODELLO, i TERZI e gli UTENTI.

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del MODELLO, le regole di condotta previste dalla presente Parte Speciale s'intendono applicate dall'AZIENDA a tutela di tutti gli UTENTI e i DESTINATARI e per prassi aziendale richieste anche ai TERZI (dove applicabile).

4.1. REGOLE DI CONDOTTA

Obiettivo della presente Parte Speciale è che l'AZIENDA monitori e condivida il proprio impegno a garantire ai DESTINATARI e ai TERZI un luogo di lavoro sicuro, igienico e salubre, nel rispetto della normativa vigente in materia e a tutela della salute e dell'incolumità degli UTENTI.

Alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dall'AZIENDA e delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro attualmente in vigore, che si considerano qui integralmente richiamate, si riportano di seguito le attività svolte dall'AZIENDA a tutela di tutti i DESTINATARI in merito alla presente Parte Speciale:

- adozione di un Sistema di Gestione Integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001, costantemente monitorato, aggiornato e certificato da ente terzo.
- Nomina di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dotato di adeguati poteri.
- Nomina e formazione specifica per i delegati e i preposti alla sicurezza, secondo la vigente normativa.
- Verifiche periodiche e monitoraggio ai sensi di legge dello stato di salute dei DESTINATARI, effettuando tutti gli accertamenti richiesti dalla normativa sulla base della mansione ricoperta da ciascuno.
- Predisposizione dei documenti richiesti ai sensi della normativa vigente in materia, per quanto concerne le attività direttamente svolte dall'AZIENDA, periodicamente aggiornati e messi a disposizione dell'ORGANISMO DI VIGILANZA. L'AZIENDA pone particolare attenzione alla redazione, al monitoraggio e all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- L'AZIENDA cura l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in capo al datore di lavoro attraverso l'agire quotidiano di personale interno preposto a tale mansione e adeguatamente formato.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 3 Data: 17/12/20



- Formazione ed aggiornamento continuo dei propri dipendenti in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- L'AZIENDA, attraverso il proprio CdA e la Direzione, si impegna a fornire le risorse umane e strumentali necessarie (tra cui i DPI necessari allo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa), valutando in tutte le decisioni strategiche e di investimento, oltre agli aspetti economico-finanziari, anche gli aspetti di sicurezza e tutela della salute dei DESTINATARI.
- L'AZIENDA monitora il verificarsi di situazioni che avrebbero potuto dar luogo a incidenti (cd. quasi incidenti), al fine di sviluppare un adeguato sistema di prevenzione che limiti il più possibile il concretizzarsi di incidenti sul luogo di lavoro.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 3
Data: 07/04/15	Data: 17/12/20



PARTE SPECIALE I

ARTT. 25 octies e 25 octies 1 D.Lgs. 231/2001

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' DI
AUTORICICLAGGIO. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI
PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**

Indice:

- 1 - Definizioni
- 2 - Le fattispecie di reato
- 3 - Analisi svolte sui processi aziendali
- 4 - Applicazione della parte speciale I

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	07/04/15	Riedizione del MOG per inserimento nella documentazione del SGI
1	12/04/16	Aggiornamento ai sensi della Legge n. 69/2015
2	21/12/22	Aggiornamento ai sensi della Legge n. 184/2021

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	EDIZIONE	REVISIONE
AM/DG/DL	ODV	CDA	Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 2 Data: 21/12/22



1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*¹ riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

BENI DI PROVENIENZA ILLECITA	qualsiasi bene o utilità derivante dalla commissione di un delitto.
STRUMENTO DI PAGAMENTO DIVERSO DAI CONTANTI	un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali
OPERAZIONE A RISCHIO	per la Parte Speciale I, qualsiasi attività aziendale che produca o rischi di produrre un qualsiasi effetto di cui alle fattispecie previste di reato.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati negli artt. 25 - octies e 25 octies 1 del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
-------------	-------------------	-------------------

¹ I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 2 Data: 21/12/22

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art.25 <i>octies</i> D.Lgs. 231/01	Art. 648 c.p. (Ricettazione)	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro (€ 516,00) a diecimilatrecentoventinove euro (€ 10.329,00). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro (€ 516,00), se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Art.25 <i>octies</i> D.Lgs. 231/01	Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrattadue euro (€ 1.032,00) a quindicimilaquattrocentonovantatré euro (€ 15.493,00). La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Art.25 <i>octies</i> D.Lgs. 231/01	Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita)	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti agli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrattadue euro (€ 1.032,00) a quindicimilaquattrocentonovantatré euro (€ 15.493,00). La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Art.25 <i>octies</i> D.Lgs. 231/01	Art. 648-ter.1. c.p. (Autoriciclaggio)	Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. [VII]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 2 Data: 21/12/22

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25 octies D.Lgs. 231/01	Art. 493 ter c.p. (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)	Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.
Art. 25 octies D.Lgs. 231/01	Art. 493 quater c.p. (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Art. 25 octies D.Lgs. 231/01	Art. 690 c.p. (Frode informatica)	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 2 Data: 21/12/22

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza;
- certificazioni;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili ed a funzioni operative che quotidianamente operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Acquisti e Magazzino;
- Contabilità e Bilancio;
- Direzione;
- Erogazione servizi;
- Gestione Rivendite;
- Manutenzione e Deposito;
- Risorse Umane.

La Tabella 1 riporta l'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

Tabella 1 – Quadro sintetico della sensibilità al rischio di reati/violazioni

REATI/ VIOLAZIONI	ACQ_MA G	C&B	DIR	ESERV	GEST_RIV	MAN_DEP	RU
<i>art. 25-octies d.lgs. 231/2001</i>	N/A	Y	N	N/A	Y	Y	N/A

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 2 Data: 21/12/22

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE I

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i DESTINATARI adottino le regole di condotta prescritte di seguito, nel rispetto dei principi espressi nel CODICE ETICO, al fine di contenere la possibilità di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di illecito di cui all'art. 24 octies 1 del DECRETO;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé illecito, possano esserne il presupposto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dall'AZIENDA, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI di cui sopra devono applicare in merito alla presente Parte Speciale:

- ogni documento contabile deve riportare dati la cui veridicità deve essere documentata e verificabile in ogni momento.
- Tutte le transazioni contabili e non contabili che avvengono nello svolgimento di OPERAZIONI A RISCHIO devono essere supportate da evidenze documentali che ne permettano l'agevole tracciabilità.
- Per quanto attiene la gestione degli incassi da introiti e per la manutenzione degli apparati elettronici tutti i Destinatari devono attenersi a quanto stabilito dai documenti del Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza (procedure interne, mansionario ecc.).
- Tutti i Destinatari, nell'ambito delle attività di gestione del software aziendale in uso per l'emissione dei titoli di viaggio elettronici, effettuano gli aggiornamenti delle tabelle e delle informazioni necessarie per la determinazione delle tariffe aziendali attenendosi solo alle istruzioni e/o autorizzazioni scritte prodotte dai responsabili aziendali.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 2
Data: 07/04/15	Data: 21/12/22



PARTE SPECIALE J
ART. 24 bis D.Lgs. 231/2001
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

Indice:

- 1 - Definizioni
- 2 - Le fattispecie di reato
- 3 - Analisi svolte sui processi aziendali
- 4 - Applicazione della parte speciale J

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	07/04/15	Riedizione del MOG per inserimento nella documentazione del SGI
1	17/12/20	Aggiornamento catalogo reati per introduzione reati in materia di sicurezza nazionale cibernetica

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	EDIZIONE	REVISIONE
AM/DG/DL	ODV	CDA	Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 17/12/20

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*¹ riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

DOCUMENTO INFORMATICO	ai sensi dell'art. 491- <i>bis</i> c.p., si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.
PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA	Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, e' istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 24 - *bis* del **DECRETO**.

Ciascuno dei *reati presupposto* è da considerarsi rilevante per la presente Parte Speciale quando si riferisce a **DOCUMENTI INFORMATICI**².

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24- <i>bis</i> d.lgs. 231/2001	Art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)	Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

¹ I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

² Per completezza, si riporta il testo dell'art. 491 - *bis* c.p.: «Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli».

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 17/12/20

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)	Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)	Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)	Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)	Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)	Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato)	Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)	Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni)	Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata)	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 17/12/20

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 486 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato)	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 487 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)	Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 488 c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)	Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 489 c.p. (Uso di atto falso)	Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 490 c.p. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)	Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 492 c.p. (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)	Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 493 c.p. (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)	Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 17/12/20

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)	Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 17/12/20

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 617-quinquies c.p. (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)	Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ³ ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ⁴ ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Art. 24-bis D.lgs. 231/2001	Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ⁵ ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

³ Si riporta il testo citato (art. 635 c.p.): «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona o con minaccia;(omissis)».

⁴ Vedi nota 3.

⁵ Vedi nota 3.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 17/12/20

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
<i>Art. 24-bis D.lgs. 231/2001</i>	Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)	Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ⁶ ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
<i>Art. 24-bis D.lgs. 231/2001</i>	Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.
<i>Art. 24-bis D.lgs. 231/2001</i>	Art. 1-comma 11 D.L. 21/09/2019 nr. 105 (Reati in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)	Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

⁶ Vedi nota 3.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 17/12/20

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza;
- certificazioni;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili ed a funzioni operative che quotidianamente operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Acquisti e Magazzino;
- Contabilità e Bilancio;
- Direzione;
- Erogazione servizi;
- Gestione Rivendite;
- Manutenzione e Deposito;
- Risorse Umane.

La Tabella 1 riporta l'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

Tabella 1 – Quadro sintetico della sensibilità al rischio di reati/violazioni

REATI/ VIOLAZIONI	ACQ_MA G	C&B	DIR	ESERV	GEST_RIV	MAN_DEP	RU
art. 24-bis d.lgs. 231/2001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 17/12/20



4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE J

La Parte Speciale J si riferisce a reati che, a seguito delle analisi svolte, non risultano essere concretamente configurabili (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato) nell'interesse o a vantaggio dell'AZIENDA.

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel CODICE ETICO e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure del Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza, non sono previste specifiche regole di condotta in merito.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 1
Data: 07/04/15	Data: 17/12/20



PARTE SPECIALE K
ART. 24 ter D.Lgs. 231/2001
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Indice:

- 1 - Definizioni
- 2 - Le fattispecie di reato
- 3 - Analisi svolte sui processi aziendali
- 4 - Applicazione della parte speciale K

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	07/04/15	Riedizione del MOG per inserimento nella documentazione del SGI
1	12/04/16	Aggiornamento ai sensi della Legge n. 69/2015

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	EDIZIONE	REVISIONE
AM/DG/DL	ODV	CDA	Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 12/04/16

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*¹ riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA complesso di azioni poste in essere da associazioni per delinquere a struttura articolata, che si avvalgono della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva per commettere delitti.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 24-ter del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-ter d.lgs. 231/2001	Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

¹ I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 12/04/16

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-ter d.lgs. 231/2001	Art. 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Art. 24-ter d.lgs. 231/2001	Art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)	La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 12/04/16

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-ter d.lgs. 231/2001	Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)	Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
Art. 24-ter d.lgs. 231/2001	Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p. (Termini di durata massima delle indagini preliminari)	Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-ter d.lgs. 231/2001	Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 12/04/16

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-ter d.lgs. 231/2001	Art. 12, comma 3 e 3- bis D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 12/04/16

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza;
- certificazioni;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili ed a funzioni operative che quotidianamente operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Acquisti e Magazzino;
- Contabilità e Bilancio;
- Direzione;
- Erogazione servizi;
- Gestione Rivendite;
- Manutenzione e Deposito;
- Risorse Umane.

La Tabella 1 riporta l'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

Tabella 1 – Quadro sintetico della sensibilità al rischio di reati/violazioni

REATI/ VIOLAZIONI	ACQ_MA G	C&B	DIR	ESERV	GEST_RIV	MAN_DEP	RU
art. 24-ter d.lgs. 231/2001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 12/04/16



4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE K

La Parte Speciale K si riferisce a reati che non possono essere commessi, neanche potenzialmente, nell'interesse o a vantaggio dell'AZIENDA.

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel CODICE ETICO e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure del Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza, non sono previste specifiche regole di condotta in merito.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 1
Data: 07/04/15	Data: 12/04/16



PARTE SPECIALE L
ART. 25 bis D.Lgs. 231/2001
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Indice:

- 1 - Definizioni
- 2 - Le fattispecie di reato
- 3 - Analisi svolte sui processi aziendali
- 4 - Applicazione della parte speciale L

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	07/04/15	Riedizione del MOG per inserimento nella documentazione del SGI

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	EDIZIONE	REVISIONE
AM/DG/DL	ODV	CDA	Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*¹ riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

INDUSTRIA	in senso specifico, ogni attività produttiva del settore secondario dell'economia (diversa quindi dalla produzione agricola o settore primario, e dalle attività commerciali e di servizi, o settore terziario).
COMMERCIO	qualsiasi attività economica che mira a trasferire i beni dal produttore al consumatore, sia direttamente sia soprattutto attraverso l'opera di intermediari; attuata con lo scambio di due prodotti o con la cessione di un prodotto in cambio di denaro.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-bis.1 del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/01	Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1032,00.
Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/01	Art. 513 bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/01	Art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)	Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

¹ I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/01	Art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)	Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2065,00. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.
Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/01	Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)	Chiunque pone in vendita o mette in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a € 1032,00.
Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/01	Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro (€ 20.000,00).
Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/01	Art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)	Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/01	Art. 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza;
- certificazioni;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili ed a funzioni operative che quotidianamente operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Acquisti e Magazzino;
- Contabilità e Bilancio;
- Direzione;
- Erogazione servizi;
- Gestione Rivendite;
- Manutenzione e Deposito;
- Risorse Umane.

La Tabella 1 riporta l'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

Tabella 1 – Quadro sintetico della sensibilità al rischio di reati/violazioni

REATI/ VIOLAZIONI	ACQ_MA G	C&B	DIR	ESERV	GEST_RIV	MAN_DEP	RU
art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15



4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE L

La Parte Speciale L si riferisce a reati che non possono essere commessi, neanche potenzialmente, nell'interesse o a vantaggio dell'AZIENDA.

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel CODICE ETICO e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure del Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza, non sono previste specifiche regole di condotta in merito.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 0
Data: 07/04/15	Data: 07/04/15



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL D.LGS. 231/2001**

Codice

MOG SM

Pagina 1 di 7

**PARTE SPECIALE M
ART. 25 novies D.Lgs. 231/2001
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

Indice:

- 1 - Definizioni
- 2 - Le fattispecie di reato
- 3 - Analisi svolte sui processi aziendali
- 4 - Applicazione della parte speciale M

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	07/04/15	Riedizione del MOG per inserimento nella documentazione del SGI

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	EDIZIONE	REVISIONE
AM/DG/DL	ODV	CDA	Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*¹ riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della Presente Parte Speciale del MODELLO.

DIRITTO D'AUTORE

diritto riconosciuto all'autore di opere dell'ingegno di carattere creativo, qualunque sia la forma di espressione. Comprende un diritto personale (cd. diritto morale), che consente all'autore di rivendicare in ogni tempo la paternità della creazione, e un diritto patrimoniale (cd. diritto di utilizzazione economica), che attribuisce le facoltà di pubblicazione, riproduzione e commercializzazione dell'opera.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-*novies* del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25- <i>novies</i> d.lgs. 231/01	Art. 171, co.1, lett. <i>a bis</i>) e co.3 L. 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	1. Salvo quanto previsto dall'articolo 171 <i>bis</i> e dall'articolo 171 <i>ter</i> è punito con la multa da € 51,00 ad € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: <i>a bis</i>) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; 3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

¹ I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25- <i>novies</i> d.lgs. 231/01	Art. 171 - <i>bis</i> L. 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 <i>quinquies</i> e 64 <i>sexies</i>, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 <i>bis</i> e 102 <i>ter</i>, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-novies d.lgs. 231/01	Art. 171-ter L. 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (3); e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 <i>quater</i> ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) [rectius: g] abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 <i>quinquies</i>, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2582,00 a € 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o diffonde altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

EDIZIONE

Numero: 2

Data: 07/04/15

REVISIONE

Numero: 0

Data: 07/04/15

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25- <i>novies</i> d.lgs. 231/01	Art. 171- <i>septies</i> L. 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	1. La pena di cui all'articolo 171 <i>ter</i> , comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 <i>bis</i> , i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 <i>bis</i> , comma 2, della presente legge.
Art. 25- <i>novies</i> d.lgs. 231/01	Art. 171- <i>octies</i> L. 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa € 2.582,00 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza;
- certificazioni;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili ed a funzioni operative che quotidianamente operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Acquisti e Magazzino;
- Contabilità e Bilancio;
- Direzione;
- Erogazione servizi;
- Gestione Rivendite;
- Manutenzione e Deposito;
- Risorse Umane.

La Tabella 1 riporta l'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

Tabella 1 – Quadro sintetico della sensibilità al rischio di reati/violazioni

REATI/ VIOLAZIONI	ACQ_MA G	C&B	DIR	ESERV	GEST_RIV	MAN_DEP	RU
art. 25-novies d.lgs. 231/2001	N/A	N/A	N/A	Y	N/A	N/A	N/A

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE M

La Parte Speciale M si riferisce a comportamenti potenzialmente posti in essere da DESTINATARI del MODELLO e da TERZI.

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del MODELLO, le regole di condotta previste dalla presente Parte Speciale s'intendono da applicare a tutti i DESTINATARI e TERZI.

4.1. REGOLE DI CONDOTTA

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i DESTINATARI e i TERZI adottino le regole di condotta prescritte di seguito, nel rispetto dei principi espressi nel CODICE ETICO, al fine di contenere la possibilità di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui all'art. 25-novies del DECRETO;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano esserne il presupposto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dall'AZIENDA, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI e i TERZI devono applicare in merito alla presente Parte Speciale:

- nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela dei diritti d'autore, l'AZIENDA vieta l'utilizzo di opere dell'ingegno ottenute mediante duplicazioni o riproduzioni abusive (indipendentemente dalla natura dei supporti).
- Nello svolgimento delle attività aziendali si utilizzano esclusivamente opere dell'ingegno il cui diritto d'utilizzo da parte dell'AZIENDA sia evidente e verificabile in qualsiasi momento attraverso l'attivazione delle opportune licenze ed il pagamento dei corrispettivi previsti, con particolare riguardo alla comunicazione del numero effettivo dei mezzi dotati di strumentazione audiovisiva.
- Tutti i DESTINATARI devono collaborare con l'ORGANISMO DI VIGILANZA, segnalando eventuali violazioni alle politiche aziendali in materia di utilizzo di opere dell'ingegno protette.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15



PARTE SPECIALE N
ART. 25 decies D.Lgs. 231/2001
REATI IN DANNO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Indice:

- 1 - Definizioni
- 2 - Le fattispecie di reato
- 3 - Analisi svolte sui processi aziendali
- 4 - Applicazione della parte speciale N

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	07/04/15	Riedizione del MOG per inserimento nella documentazione del SGI

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	EDIZIONE	REVISIONE
AM/DG/DL	ODV	CDA	Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*¹ riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

AUTORITÀ GIUDIZIARIA il complesso degli organi che esercitano la giurisdizione ordinaria, comprendente sia gli organi giudicanti sia quelli requirenti.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione del reato contemplato nell'art. 25-*decies* del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25- <i>decies</i> d.lgs. 231/01	Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza;
- certificazioni;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili ed a funzioni operative che quotidianamente operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Acquisti e Magazzino;
- Contabilità e Bilancio;
- Direzione;

¹ I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 07/04/15

- Erogazione servizi;
- Gestione Rivendite;
- Manutenzione e Deposito;
- Risorse Umane.

La Tabella 1 riporta l'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

Tabella 1 – Quadro sintetico della sensibilità al rischio di reati/violazioni

REATI/ VIOLAZIONI	ACQ_MA G	C&B	DIR	ESERV	GEST_RIV	MAN_DEP	RU
art. 25-decies d.lgs. 231/2001	N/A	N/A	N	Y	N/A	N/A	N/A

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE N

La Parte Speciale N si riferisce a comportamenti potenzialmente posti in essere da DESTINATARI del MODELLO e da TERZI.

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del MODELLO, le regole di condotta previste dalla presente Parte Speciale s'intendono da applicare a tutti i DESTINATARI e TERZI.

4.1. REGOLE DI CONDOTTA

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i DESTINATARI e i TERZI adottino le regole di condotta prescritte di seguito, nel rispetto dei principi espressi nel CODICE ETICO, al fine di contenere la possibilità di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui all'art. 25-decies del DECRETO;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano esserne il presupposto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dall'AZIENDA, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI e i TERZI devono applicare in merito alla presente Parte Speciale:

- nel rispetto delle vigenti normative in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, l'AZIENDA si impegna a tenere traccia di tutti i procedimenti penali che coinvolgano personale dell'AZIENDA con qualsiasi qualifica e mansione, sottoponendo all'ORGANISMO DI VIGILANZA un'informativa periodica circa l'andamento di tutti i procedimenti;

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 0
Data: 07/04/15	Data: 07/04/15



- Tutti i DESTINATARI devono collaborare con l'ORGANISMO DI VIGILANZA, segnalando ogni comportamento che possa integrare la fattispecie in esame o esserne il presupposto.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 0
Data: 07/04/15	Data: 07/04/15



PARTE SPECIALE O
ART. 25 undecies D.Lgs. 231/2001
REATI AMBIENTALI

Indice:

- 1 - Definizioni
- 2 - Le fattispecie di reato
- 3 - Analisi svolte sui processi aziendali
- 4 - Applicazione della parte speciale O

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	07/04/15	Riedizione del MOG per inserimento nella documentazione del SGI
1	12/04/16	Aggiornamento ai sensi della Legge n. 69/2015

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	EDIZIONE	REVISIONE
AM/DG/DL	ODV	CDA	Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 12/04/16

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*¹ riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della Presente Parte Speciale del MODELLO.

SPECIE PROTETTE	ai fini dell'applicazione dell'articolo 727- <i>bis</i> del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
HABITAT	ai fini dell'applicazione dell'articolo 733- <i>bis</i> del codice penale, per <i>'habitat all'interno di un sito protetto'</i> si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
SITO AMBIENTALE PROTETTO	ai fini dell'applicazione della presente Parte Speciale, è da considerarsi SITO AMBIENTALE PROTETTO qualsiasi area del territorio italiano iscritta nell' <i>"Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"</i> aggiornato a cura del Ministero dell'Ambiente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e qualsiasi area di territorio estero sottoposta a misure di tutela equivalenti o assimilabili.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-*undecies* del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
-------------	-------------------	-------------------

¹ I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 12/04/16

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-undecies d.lgs. 231/01	Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Art. 25-undecies d.lgs. 231/01	Art. 733-bis c.p. (Danneggiamento di habitat)	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.
Art. 25-undecies d.lgs. 231/01	Art. 137, commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13 d.lgs. n. 152/2006 (Sanzioni penali)	[OMISSIS] 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. [OMISSIS] 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107 co. 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro. [OMISSIS] 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. [OMISSIS] 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. [OMISSIS]

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 12/04/16

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-undecies d.lgs. 231/01	Art. 256, commi 1 lettere a) e b), 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo d.lgs. n. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)	1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. [OMISSIS] 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. [OMISSIS] 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. [OMISSIS]
Art. 25-undecies d.lgs. 231/01	Art. 257, commi 1 e 2 d.lgs. n. 152/2006 (Bonifica dei siti)	1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. [OMISSIS]
Art. 25-undecies d.lgs. 231/01	Art. 258 comma 4 secondo periodo d.lgs. n. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)	4. [OMISSIS] Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-undecies d.lgs. 231/01	Art. 259 comma 1 d.lgs. n. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)	1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto. [OMISSIS]
Art. 25-undecies d.lgs. 231/01	Art. 260, commi 1 e 2 d.lgs. n. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. [OMISSIS]
Art. 25-undecies d.lgs. 231/01	Art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo d.lgs. n. 152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)	[OMISSIS] 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. [OMISSIS]
Art. 25-undecies d.lgs. 231/01	Art. 279, comma 5 d.lgs. n. 152/2006 (Delitti in tema di emissioni in atmosfera)	[OMISSIS] 5. Nei casi previsti dal comma due si applica sempre la pena dell'arresto fino a un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 12/04/16

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-undecies d.lgs. 231/01	Art. 1 comma 1 legge n. 150/1992 (Vendita, trasporto e detenzione di specie in via di estinzione)	1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni: a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni; b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. [OMISSIS]
Art. 25-undecies d.lgs. 231/01	Art. 1 comma 2 legge n. 150/1992 (Importazione a uso personale di specie in via di estinzione)	[OMISSIS] 2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato. [OMISSIS]
Art. 25-undecies d.lgs. 231/01	Art. 2 commi 1 e 2 legge n. 150/1992 (Delitti contro specie protette)	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 12/04/16

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-undecies d.lgs. 231/01	Art. 3-bis comma 1 legge n.150/1992 (Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione)	1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
Art. 25-undecies d.lgs. 231/01	Art. 6 comma 4 legge n.150/1992 (Detenzione di animali selvatici pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica)	1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. [OMISSIS] 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. [OMISSIS]
Art. 25-undecies d.lgs. 231/01	Art. 3 comma 6 legge n.549/1993 (Produzione, vendita e utilizzo di sostanze lesive per l'ozono stratosferico)	6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. [OMISSIS]
Art. 25-undecies d.lgs. 231/01	Art. 8 d.lgs. n. 202/2007 (Inquinamento doloso)	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
Art. 25-undecies d.lgs. 231/01	Art. 9 d.lgs. n. 202/2007 (Inquinamento colposo)	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	Art. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale)	E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 12/04/16

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
25 undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale)	Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.
25 undecies, comma 1, lett.c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	Art. 452- quinques (Delitti colposi contro l'ambiente)	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	Art. 452 – octies (Circostanze aggravanti)	Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	Art. 452 sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita')	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'. La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 12/04/16

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza;
- certificazioni;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili ed a funzioni operative che quotidianamente operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Acquisti e Magazzino;
- Contabilità e Bilancio;
- Direzione;
- Erogazione servizi;
- Gestione Rivendite;
- Manutenzione e Deposito;
- Risorse Umane.

La Tabella 1 riporta l'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

Tabella 1 – Quadro sintetico della sensibilità al rischio di reati/violazioni

REATI/ VIOLAZIONI	ACQ_MA G	C&B	DIR	ESERV	GEST_RIV	MAN_DEP	RU
<i>art. 25-undecies d.lgs. 231/2001</i>	N/A	N/A	N/A	Y	N/A	Y	N/A

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE O

La Parte Speciale O si riferisce a comportamenti potenzialmente posti in essere da DESTINATARI del MODELLO e da TERZI.

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del MODELLO, le regole di condotta previste dalla presente Parte Speciale s'intendono da applicare a tutti i DESTINATARI e TERZI.

4.1. REGOLE DI CONDOTTA

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 12/04/16



Obiettivo della presente Parte Speciale è che i DESTINATARI e i TERZI adottino le regole di condotta prescritte di seguito, nel rispetto dei principi espressi nel CODICE ETICO, al fine di contenere la possibilità di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*undecies* del DECRETO;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano esserne il presupposto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dall'AZIENDA, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI e i TERZI devono applicare in merito alla presente Parte Speciale:

- operare con le dovute precauzioni nell'utilizzo e nello stoccaggio dei materiali (ivi compresi i rifiuti) presso il deposito secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza aziendale, soprattutto in presenza di materiali potenzialmente pericolosi per l'ambiente, che possano rilasciare sostanze nocive per l'HABITAT o che possano risultare nocive ed inquinanti per le falde acquifere comportando sversamenti di acque reflue industriali.
- Tutti i mezzi e le attrezzature aziendali utilizzati nello svolgimento delle attività devono essere accompagnati dal proprio libretto d'uso e manutenzione, il cui aggiornamento deve essere verificato prima dell'utilizzo del macchinario.
- Gli impianti di lavaggio dei mezzi sono dotati di appositi depuratori, il cui corretto funzionamento viene costantemente monitorato in collaborazione con le preposte autorità territoriali.
- Ogni anomalia rilevata deve essere segnalata all'ORGANISMO DI VIGILANZA.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 1
Data: 07/04/15	Data: 12/04/16



PARTE SPECIALE P
ART. 25 duodecies e ART. 25 terdecies
D.Lgs. 231/2001
REATI IN TEMA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL
CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE E DELITTI CONTRO
L'EGUAGLIANZA

Indice:

- 1 - Definizioni
- 2 - Le fattispecie di reato
- 3 - Analisi svolte sui processi aziendali
- 4 - Applicazione della parte speciale P

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	07/04/15	Riedizione del MOG per inserimento nella documentazione del SGI
1	10/07/19	Aggiornamento ai sensi della Legge n. 167/2017

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	EDIZIONE	REVISIONE
AM/DG/DL	ODV	CDA	Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 10/07/19

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*¹ riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della Presente Parte Speciale del MODELLO.

STRANIERO	Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del d.lgs. 286/1998, si intende il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi.
STRANIERO IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b) del d.lgs. 286/1998, si intende lo Straniero che <i>si è trattenuto nel territorio dello Stato italiano senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo.</i>
MINORE IN ETÀ LAVORATIVA	Ai sensi dell'art. 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; si intende il minore di anni 18 che abbia terminato la scuola dell'obbligo e compiuto il 16° anno di età.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-*duodecies* del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25- <i>duodecies</i> d.lgs. 231/01	Art. 22, co. 12 d.lgs. 286/1998 (Immigrazione clandestina - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)	Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

¹ I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 10/07/19

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25-duodecies d.lgs. 231/01	Art. 22, co. 12-bis d.lgs. 286/1998 (Immigrazione clandestina - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)	Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. Alla violazione dell'art. 22 c. 12 bis si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di 150.000 euro.
Art. 25-duodecies d.lgs.231/01	Art. 12 co. 3, 3bis, 3 ter d.lgs. 286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. Alla violazione dell'art. 12 c. 3 - 3 bis - 3 ter si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
Art. 25-duodecies d.lgs.231/01	Art. 12 comma 5 d.lgs. 286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Alla violazione dell'art. 12 c. 5 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 10/07/19

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25 terdecies d.lgs. 231/2001	Art. 3 co. 3 bis Legge 654/1975 (richiamo ora riferito all'art. 604 bis c.p.) (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)	è il fatto di chi a) propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il fatto di cui alla lettera a) è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro; il fatto di cui alla lettera b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni. È inoltre vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.
Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001	Art. 603 bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori ovvero utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 10/07/19

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza;
- certificazioni;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili ed a funzioni operative che quotidianamente operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Acquisti e Magazzino;
- Contabilità e Bilancio;
- Direzione;
- Erogazione servizi;
- Gestione Rivendite;
- Manutenzione e Deposito;
- Risorse Umane.

La Tabella 1 riporta l'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

Tabella 1 – Quadro sintetico della sensibilità al rischio di reati/violazioni

REATI/ VIOLAZIONI	ACQ_MA G	C&B	DIR	ESERV	GEST_RIV	MAN_DEP	RU
art. 25-duodecies e art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001	N/A	N/A	N/A	Y	N/A	N/A	Y

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE P

Per quanto riguarda gli illeciti previsti dall'art. 25-duodecies del Decreto, i comportamenti previsti possono essere potenzialmente posti in essere da alcuni Destinatari del Modello, in quanto Reati Propri.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 1
Data: 07/04/15	Data: 10/07/19



Per i reati di cui all'art. 25-terdecies, attesa l'attività di ATAP, non emergono rischi aziendali che tali reati possano essere, neanche potenzialmente, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda.

I reati presupposto di cui all'art. 603 bis cp, richiamati all'art. 25 quinquies del D.Lgs 231/2001, a seguito delle analisi svolte, non risultano essere concretamente configurabili (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato) nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda.

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del Modello, le regole di condotta previste dalla presente Parte Speciale s'intendono da applicare ai Destinatari coinvolti nei cicli aziendali di cui al capitolo precedente in qualità di soggetti attivi ai sensi delle singole norme di riferimento.

4.1. REGOLE DI CONDOTTA

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel CODICE ETICO e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure del Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza, non sono previste specifiche regole di condotta in merito.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 1
Data: 07/04/15	Data: 10/07/19



PARTE SPECIALE Q

ART. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001

**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di
scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi
vietati**

Indice:

- 1 - Definizioni
- 2 - Le fattispecie di reato
- 3 - Analisi svolte sui processi aziendali
- 4 - Applicazione della parte speciale Q

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	17/12/20	Prima adozione della sezione

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	EDIZIONE	REVISIONE
AM/DG/DL	ODV	CDA	Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 17/12/20

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*¹ riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 quaterdecies del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25 quaterdecies D.Lgs.231/2001	Art. 1 Legge 13/12/1989 (Frode in competizioni sportive)	1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

¹ I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 17/12/20

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25 quaterdecies D.Lgs.231/2001	Artt. 4 Legge 13/12/1989 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)	1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. 2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del <u>regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</u>, come modificato dalla <u>legge 20 maggio 1965, n. 507</u>, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della <u>legge 17 dicembre 1986, n. 904</u>.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 17/12/20

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 25 quaterdecies D.Lgs.231/2001	Art. 4 Legge 13/12/1989 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)	4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. 4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. 4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 17/12/20

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza;
- certificazioni;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili ed a funzioni operative che quotidianamente operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Acquisti e Magazzino;
- Contabilità e Bilancio;
- Direzione;
- Erogazione servizi;
- Gestione Rivendite;
- Manutenzione e Deposito;
- Risorse Umane.

La Tabella 1 riporta l'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

Tabella 1 – Quadro sintetico della sensibilità al rischio di reati/violazioni

REATI/ VIOLAZIONI	ACQ_MA G	C&B	DIR	ESERV	GEST_RIV	MAN_DEP	RU
<i>art. 25 quaterdecies - d.lgs. 231/2001</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 17/12/20



4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE Q

La Parte Speciale Q si riferisce a reati che non possono essere commessi, neanche potenzialmente, nell'interesse o a vantaggio dell'AZIENDA.

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel CODICE ETICO e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure del Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza, non sono previste specifiche regole di condotta in merito.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 0
Data: 07/04/15	Data: 17/12/20



PARTE SPECIALE R
ART. 25 quinquiesdecies
D.Lgs. 231/2001
REATI TRIBUTARI

Indice:

- 1 - Definizioni
- 2 - Le fattispecie di reato
- 3 - Analisi svolte sui processi aziendali
- 4 - Applicazione della parte speciale R

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	17/12/20	Prima adozione della sezione ex art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157
1	20/12/21	D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	EDIZIONE	REVISIONE
AM/DG/DL	ODV	CDA	Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 20/12/21

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*¹ riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della Presente Parte Speciale del MODELLO.

FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI	si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
ELEMENTI ATTIVI O PASSIVI	si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.
DICHIARAZIONI	si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-quinquiesdecies del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art.25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001	Art. 1, commi 1 e 2 bis, del D.Lgs. 10/03/2000 nr. 74	Comma 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi; comma 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Comma 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

¹ I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 20/12/21

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art.25 quiquiesdecies D.Lgs. 231/2001	Art. 3 del D.Lgs. 10/03/2000 nr. 74	1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
Art.25 quiquiesdecies D.Lgs. 231/2001	Art. 8, commi 1 e 2 bis, del D.Lgs. 10/03/2000 nr. 74	1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Art.25 quiquiesdecies D.Lgs. 231/2001	Art. 10 del D.Lgs. 10/03/2000 nr. 74	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 20/12/21

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art.25 quiquiesdecies D.Lgs. 231/2001	Art. 11 del D.Lgs. 10/03/2000 nr. 74	1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Art.25 quiquiesdecies D.Lgs. 231/2001	art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.	1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 20/12/21

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza;
- certificazioni;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili ed a funzioni operative che quotidianamente operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Acquisti e Magazzino;
- Contabilità e Bilancio;
- Direzione;
- Erogazione servizi;
- Gestione Rivendite;
- Manutenzione e Deposito;
- Risorse Umane.

La Tabella 1 riporta l'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

Tabella 1 – Quadro sintetico della sensibilità al rischio di reati/violazioni

REATI/ VIOLAZIONI	ACQ_MAG	C&B	DIR	ESERV	GEST_RIV	MAN_DEP	RU
art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001	N	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE R

Per quanto riguarda gli illeciti previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, i comportamenti previsti possono essere potenzialmente posti in essere da alcuni Destinatari del Modello e da Terzi.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 20/12/21

Per i reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies, emerge la possibilità che tali reati possano potenzialmente essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda ma, a seguito delle analisi svolte, non risultano essere concretamente configurabili (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato).

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del Modello, le regole di condotta previste dalla presente Parte Speciale s'intendono da applicare ai Destinatari coinvolti nei cicli aziendali di cui al capitolo precedente in qualità di soggetti attivi ai sensi delle singole norme di riferimento.

4.1. REGOLE DI CONDOTTA

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari e i Terzi adottino le regole di condotta prescritte di seguito, nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico, al fine di contenere la possibilità di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui all'art. 25 quinquiesdecies del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano esserne il presupposto.

Di seguito si riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente Parte Speciale:

- È fatto divieto di effettuare o promettere, in favore di Terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto con essi costituito.
- Ogni fattura e documento contabile emesso o ricevuto, per qualsiasi finalità, deve riportare dati la cui veridicità deve essere documentabile e verificata dai Responsabili di Processo coinvolti prima della consegna/invio del documento stesso.
- Tutti i Destinatari che operano nell'ambito del ciclo passivo e del ciclo attivo aziendale devono seguire con attenzione le Procedure del Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza aziendale e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni allo stesso.
- È necessario che ogni operazione contabile, compresa la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, sia supportata da debita evidenza. In particolare, ciascun soggetto coinvolto in attività di tenuta della contabilità e/o di emissione di documenti contabili (comprese le dichiarazioni fiscali) deve agire in virtù di evidenze scritte - atti e documenti di immediata consultazione.
- Ogni annotazione contabile deve risultare da un documento scritto, approvato dal livello aziendale dotato dei corrispondenti necessari poteri.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 1
Data: 07/04/15	Data: 20/12/21



PARTE SPECIALE S
ART. 25 sexiesdecies
D.Lgs. 231/2001
Contrabbando

Indice:

- 1 - Definizioni
- 2 - Le fattispecie di reato
- 3 - Analisi svolte sui processi aziendali
- 4 - Applicazione della parte speciale S

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	20/12/21	Prima adozione della sezione ex D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	EDIZIONE	REVISIONE
AM/DG/DL	ODV	CDA	Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 20/12/21

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*¹ riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO dell'AZIENDA.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della Presente Parte Speciale del MODELLO.

CONTRABBANDO	attività a seguito della quale si sottrae la merce al controllo della dogana, non dichiarandola alla stessa oppure occultandola o falsificando i documenti di trasporto e/o commerciali
DIRITTI DOGANALI	tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali
DIRITTI DI CONFINE	rappresentano diritti di confine: • i dazi di importazione e quelli di esportazione; • i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione; • per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-sexiesdecies del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art.25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001	art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (Contrabbando)	1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

¹ I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 20/12/21

3. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

L'AZIENDA ha provveduto ad analizzare le violazioni, anche potenziali, al CODICE ETICO e le commissioni di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- statuto;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza;
- certificazioni;
- visura camerale.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili ed a funzioni operative che quotidianamente operano all'interno dell'AZIENDA.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli aziendali:

- Acquisti e Magazzino;
- Contabilità e Bilancio;
- Direzione;
- Erogazione servizi;
- Gestione Rivendite;
- Manutenzione e Deposito;
- Risorse Umane.

La Tabella 1 riporta l'esito delle analisi in termini di sensibilità al rischio in ciascun ciclo sopra indicato utilizzando la seguente codifica.

Y = il ciclo risulta potenzialmente sensibile alla commissione di uno o più reati/violazioni tra quelli previsti;

N = il ciclo risulta potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazioni, ma tale rischio risulta non concretamente configurabile (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato);

N/A = il ciclo non risulta neanche potenzialmente sensibile al rischio di reato/violazione.

Nota: i dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nei relativi documenti archiviati presso gli uffici della sede legale dell'AZIENDA.

Tabella 1 – Quadro sintetico della sensibilità al rischio di reati/violazioni

REATI/ VIOLAZIONI	ACQ_MAG	C&B	DIR	ESERV	GEST_RIV	MAN_DEP	RU
<i>art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001</i>	Y	N	N	N	N/A	N/A	N/A

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 20/12/21

4. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE S

Per quanto riguarda gli illeciti previsti dall'art. 25-sexiesdecies del Decreto, i comportamenti previsti possono essere potenzialmente posti in essere da alcuni Destinatari del Modello e da Terzi.

Per i reati di cui all'art. 25-sexiesdecies, emerge la possibilità che tali reati possano potenzialmente essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda ma, a seguito delle analisi svolte, non risultano essere concretamente configurabili (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato).

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del Modello, le regole di condotta previste dalla presente Parte Speciale s'intendono da applicare ai Destinatari coinvolti nei cicli aziendali di cui al capitolo precedente in qualità di soggetti attivi ai sensi delle singole norme di riferimento.

4.1. REGOLE DI CONDOTTA

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari e i Terzi adottino le regole di condotta prescritte di seguito, nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico, al fine di contenere la possibilità di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui all'art. 25 sexiesdecies del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano esserne il presupposto.

Di seguito si riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente Parte Speciale:

- Tutti i Destinatari che operano nell'ambito del ciclo passivo aziendale devono seguire con attenzione le Procedure del Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza aziendale e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni allo stesso.
- Ogni fattura e documento contabile emesso o ricevuto, per qualsiasi finalità, deve riportare dati la cui veridicità deve essere documentabile e verificata dai Responsabili di Processo coinvolti prima della accettazione/invio del documento stesso.
- È necessario che ogni operazione contabile sia supportata da debita evidenza. In particolare, ciascun soggetto coinvolto in attività di tenuta della contabilità e/o di emissione di documenti contabili deve agire in virtù di evidenze scritte - atti e documenti di immediata consultazione.
- Ogni annotazione contabile deve risultare da un documento scritto, approvato dal livello aziendale dotato dei corrispondenti necessari poteri.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 0
Data: 07/04/15	Data: 20/12/21



PARTE SPECIALE Z
LEGGE 30/11/2017 N. 179
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI
DI REATI O IRREGOLARITA' DI CUI SIANO VENUTI A
CONOSCENZA NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO
PUBBLICO O PRIVATO

Indice:

- 1 - Scopo ed ambito di applicazione
- 2 - Riferimenti normativi
- 3 - Definizioni
- 4 - Responsabilità
- 5 - Modalità operative

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	30/01/19	Adozione del documento

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	EDIZIONE	REVISIONE
AM/DG/DL	ODV	CDA	Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 30/01/19

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento (nel seguito anche "la procedura") è adottato ai sensi della Legge 179 del 30 novembre 2017 e della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, in quanto modificative del D.Lgs. 231/2001 e del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, al fine di disciplinare le modalità di trasmissione ad ATAP S.p.A. delle segnalazioni di comportamenti illeciti (nel seguito anche "Illeciti"), la gestione delle stesse e le forme di tutela del Segnalante (nel seguito anche "Whistleblower").

Sono escluse pertanto dalla disciplina della presente Procedura, le segnalazioni aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze di carattere personale del Segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con superiori gerarchici o colleghi.

Ferma restando l'attenzione e la riservatezza nella gestione delle segnalazioni pervenute che ATAP intende perseguire a garanzia di tutti i soggetti segnalanti, le tutele previste nel presente documento si applicano esclusivamente ai dipendenti, ai lavoratori somministrati, agli stagisti e ai componenti degli Organi Sociali, che operano presso ATAP S.p.A. (nel seguito anche "ATAP" o la "Società"), nonché ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere a favore di ATAP, che all'atto della segnalazione abbiano reso nota la propria identità.

L'obiettivo del presente documento consiste, dunque, nello stabilire una procedura volta ad incoraggiare i soggetti su indicati (dipendenti, collaboratori, fornitori e loro dipendenti) a denunciare gli eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro seguendo le modalità indicate nel presente documento e, al contempo, a garantire loro un'efficace tutela mediante l'applicazione puntuale della presente procedura.

Parimenti ATAP, nel confermare il proprio impegno a prendere comunque in carico e trattare nell'ottica di garantire la massima riservatezza possibile tutte le segnalazioni pervenute, non sarà nelle condizioni di garantire al segnalante i medesimi livelli di riservatezza previsti nella presente procedura nel caso in cui lo stesso decida di effettuare la segnalazione in difformità dalle modalità previste nel presente documento.

Le tutele previste nella presente procedura non possono essere estese a quei soggetti che nel rendere la segnalazione non si rendano conoscibili (segnalazioni anonime).

ATAP prenderà in considerazione comunque anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Allo stesso modo non potranno essere considerate meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente procedura è redatta tenendo conto delle disposizioni contenute nelle seguenti fonti normative:

- Legge n. 179/2017;
- Legge n. 190/2012;
- D.lgs. n. 231/2001;

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 0
Data: 07/04/15	Data: 30/01/19

- D.Lgs. n. 165/2001;
- Determinazione dell'ANAC n. 6 del 28 aprile 2015;
- Determinazione dell'ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017.

3. DEFINIZIONI

Ove non diversamente specificato, i termini di seguito indicati hanno nella procedura il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni:

- **ANAC:** indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- **Fornitore:** indica la persona fisica o giuridica che fornisce beni, servizi o collaborazione professionale alla Società.
- **Illecito** (o "Comportamento illecito" o "Condotta illecita"): indica qualsiasi azione/omissione posta in essere o anche solo tentata da dipendenti o membri degli Organi Sociali di ATAP per il perseguimento di interessi privati, che possa arrecare danno (anche soltanto d'immagine) o pregiudizio alla Società.

Le predette condotte illecite devono, comunque, riguardare situazioni di cui il Whistleblower sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di fornitura con ATAP. La segnalazione deve, inoltre, essere il più possibile circostanziata e non basata su meri sospetti o voci, al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche.

- **Legge 179/2017:** indica la Legge n. 179 emanata in data 30 novembre 2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

La suindicata legge ha introdotto significative modifiche:

- sia al D.Lgs. 231/2001, prevedendo l'obbligo per le aziende che hanno adottato un sistema di gestione ai sensi della stessa norma di dotarsi di uno o più canali che consentano ai propri dipendenti e/o ai collaboratori nonché al personale dei propri fornitori, di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, e garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- sia al D.Lgs. 165/2001, prevedendo ampie tutele per il dipendente pubblico, ivi compreso il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico, che nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
- **Legge 190/2012:** indica la Legge n. 190 emanata in data 6 novembre 2012 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e le successive modifiche e integrazioni.
- **D.Lgs. 231/2001:** indica il Decreto Legislativo n. 231 emanato in data 8 giugno 2001 - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"
- **D.Lgs. 165/2001:** indica il Decreto Legislativo n. 165 emanato in data 30 marzo 2001 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- **Registro obblighi riservatezza:** indica il registro in cui il RPCT annota tempestivamente i dipendenti, i membri degli Organi Sociali di ATAP o i soggetti terzi che sono venuti a conoscenza dell'identità del Segnalante, degli eventuali soggetti segnalati e del contenuto della Segnalazione. Nel predetto registro, per ogni Segnalazione, deve essere iscritto l'amministratore del sistema informatico di ATAP. Tali soggetti sottoscrivono, pertanto, un impegno alla riservatezza sulla base del fac-simile di modulo riportato nell'Allegato 2 alla presente Procedura.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 0
Data: 07/04/15	Data: 30/01/19

- **Registro Segnalazioni:** indica il registro in cui il RPCT annota, all'atto del ricevimento della segnalazione che non sia stata inviata mediante utilizzo del canale informatico descritto al successivo paragrafo 5.1, le informazioni preliminari inerenti la stessa (data di ricezione della segnalazione, nominativo del Segnalante (se conosciuto), modalità di segnalazione, eventuali documenti allegati e breve riassunto dell'Illecito segnalato), assegnando a ciascuna Segnalazione un numero progressivo.
- **Segnalante o Whistleblower:** indica il soggetto (dipendente, consigliere, sindaco, lavoratore somministrato, stagista di ATAP; Fornitore di ATAP, dipendente, collaboratore di quest'ultimo) che effettua la Segnalazione al RPCT di ATAP o all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti o all'ANAC.
- **Whistleblowing o Segnalazione:** indica la segnalazione di Comportamenti illeciti dei quali il Segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro o di fornitura.
- **Organi Sociali:** indica il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

4. RESPONSABILITA'

Vengono di seguito riportate le responsabilità delle unità organizzative coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente Procedura.

- **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (nel seguito anche "RPCT"):
 - a. esamina la Segnalazione ricevuta dal Whistleblower, effettuando apposite attività di verifica, anche con il supporto di propri collaboratori;
 - b. compila, se necessario, il Registro Segnalazioni e il Registro obblighi riservatezza;
 - c. al termine delle attività di verifica, predispone e trasmette al Direttore Generale una relazione contenente le risultanze della predetta attività, ad eccezione del caso in cui la segnalazione riguardi il Direttore Generale; in tal caso la relazione viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione;
 - d. nel caso in cui la segnalazione risulti infondata o non sufficientemente circostanziata o non pertinente, archivia la segnalazione, a seguito di autorizzazione del Direttore Generale o del Consiglio di Amministrazione (qualora la segnalazione riguardi il Direttore Generale);
 - e. in presenza di una segnalazione fondata, inoltra la stessa ai soggetti competenti di cui al paragrafo 5.3 della presente Procedura;
 - f. aggiorna il Whistleblower circa le risultanze delle verifiche svolte mediante apposita comunicazione ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 5.3 della presente procedura;
 - g. trasferisce tempestivamente all'Organismo di Vigilanza (nel seguito anche "OdV") di ATAP le segnalazioni aventi ad oggetto i reati ex D.Lgs. n. 231/2001 e violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nel seguito anche "MOG"), al fine dell'esecuzione delle verifiche di competenza. In presenza di casi dubbi, l'RPCT rappresenta all'OdV gli elementi essenziali della fattispecie di illecito segnalato, al fine dell'identificazione del soggetto/organo a cui compete la successiva attività di verifica, predisponendo un apposito verbale che viene archiviato a cura del RPCT;
 - h. riferisce annualmente al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza sulle Segnalazioni ricevute e sullo stato di avanzamento delle eventuali attività di verifica in corso, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 5.4 della presente procedura.
- **Direttore Generale:**
 - a. nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata, attiva il processo disciplinare, anche mediante le articolazioni aziendali preposte; valuta ed assume gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti della Società;
 - b. autorizza il RPCT all'eventuale archiviazione della segnalazione, nel caso in cui la stessa risulti infondata o non sufficientemente circostanziata o non pertinente.
- **Consiglio di Amministrazione:**

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 0
Data: 07/04/15	Data: 30/01/19

valuta unicamente le eventuali segnalazioni pervenute nei confronti del Direttore Generale e procede secondo quanto previsto nei 2 alinea precedenti a. e b., a seconda che la segnalazione risulti fondata o infondata.

5. MODALITA' OPERATIVE

5.1 Modalità di segnalazione

Il Segnalante che intenda segnalare Condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o del rapporto di fornitura con la Società, deve in alternativa:

1. inviare una comunicazione informatica mediante l'utilizzo della piattaforma denominata "WhistleblowingPA", messa a disposizione dalla società per consentire l'inoltro di segnalazioni anche a carattere anonimo, il cui utilizzo è reso possibile connettendosi al seguente indirizzo URL: <https://atapspabiella.whistleblowing.it/> oppure cliccando sull'apposito link presente sulla home page del portale internet di ATAP. L'utilizzo della suddetta piattaforma non richiede l'utilizzo, e pertanto nemmeno l'indicazione, dell'account di posta elettronica del soggetto segnalante, il quale, solo ove lo ritenga opportuno, potrà comunque rendere nota, fra le varie informazioni che riporterà nel corpo della segnalazione, anche la propria identità. Ad esito dell'inoltro della segnalazione, il segnalante riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi. La segnalazione viene così indirizzata direttamente ed esclusivamente al RPCT di ATAP che potrà interloquire con il segnalante sempre mediante la suddetta piattaforma; il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo alla piattaforma mediante il proprio codice identificativo e visualizzare le informazioni che gli vengono rese note dal RPCT.
2. compilare e sottoscrivere il modulo "segnalazioni di condotte illecite" (Allegato 1 alla presente Procedura), pubblicato anche sul sito della Società nella sezione "Società Trasparente" – sottosezione "Altri contenuti", e inviarlo al RPCT con una delle seguenti modalità:
 - mediante **posta elettronica** all'indirizzo: responsabile.anticorruzione@atapspa.it. La presente casella di posta elettronica è accessibile esclusivamente al RPCT;
 - mediante **servizio postale**, con busta chiusa indirizzata al RPCT con la dicitura "Riservata personale". Il Segnalante può allegare alla Segnalazione i documenti che ritiene utili a circostanziare i fatti riferiti.
3. segnalare **verbalmente** al RPCT le condotte illecite rilevate. In tal caso il RPCT redige un apposito processo verbale che viene firmato dal Segnalante e archiviato a cura del RPCT.

Nei casi sub. 2 e 3 sopra riportati, le segnalazioni, con indicazione degli eventuali documenti ad esse allegati, sono oggetto di apposita protocollazione da parte del RPCT in un registro riservato ("Registro Segnalazioni"). Nel caso sub 1 invece la piattaforma consente di gestire sia una protocollazione delle segnalazioni ricevute sia una archiviazione ordinata di tutte le comunicazioni di aggiornamento intervenute.

Il RPCT mantiene riservata l'identità del Segnalante in ogni fase (dalla ricezione alla successiva gestione della Segnalazione). Sul punto si rinvia per approfondimenti al paragrafo 5.4 della presente Procedura.

- Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT, il Segnalante comunica tali condotte illecite direttamente all'**ANAC**, utilizzando le modalità di segnalazione previste dalla predetta autorità.

5.2 Responsabilità del Segnalante

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa (ai sensi dell'art. 368 del Codice Penale) o diffamatoria (ai sensi

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 0
Data: 07/04/15	Data: 30/01/19

dell'art. 595 del Codice Penale), e la responsabilità civile nei casi di dolo e colpa grave (ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile).

Il Segnalante può, inoltre, essere oggetto di provvedimento disciplinare nel caso di invio al RPCT di segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il soggetto denunciato o altri soggetti e in ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale del Whistleblowing.

5.3 Gestione della Segnalazione

La gestione e la verifica della fondatezza della segnalazione è affidata al RPCT. Ricevuta la segnalazione, il RPCT registra la stessa nel Registro segnalazioni e inizia le attività di verifica che devono concludersi entro massimo 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.

Nell'ambito delle attività di verifica il RPCT può:

- se indispensabile per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti, audire il Segnalante (se conosciuto), avendo cura di adottare tutte le cautele per preservare la riservatezza e verbalizzando le dichiarazioni ricevute;
- acquisire la documentazione dai responsabili di unità organizzative della Società con riferimento all'illecito segnalato, mantenendo sempre riservata l'identità del Segnalante (se conosciuta), tutelando la riservatezza di eventuali soggetti segnalati e, per quanto possibile, del contenuto della Segnalazione;
- audire persone che possono fornire informazioni utili, mantenendo sempre riservata l'identità del Segnalante (se conosciuta), tutelando la riservatezza di eventuali soggetti segnalati e, per quanto possibile, del contenuto della Segnalazione e verbalizzando le dichiarazioni ricevute.

Nell'esecuzione delle predette verifiche, il RPCT può avvalersi di collaboratori che sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e responsabilità a cui è sottoposto il RPCT.

A tal proposito si ribadisce che i collaboratori del RPCT sono tenuti a mantenere riservata l'identità del Segnalante e tutelare la riservatezza degli eventuali soggetti segnalati e del contenuto della Segnalazione. Il mancato rispetto di tali obblighi di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, con applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Codice Disciplinare aziendale, fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla legge.

Al completamento dell'attività di verifica il RPCT predispone una relazione, mantenendo riservata l'identità del Segnalante, che trasmette al Direttore Generale o al Consiglio di Amministrazione (esclusivamente nel caso in cui la Segnalazione riguardi il Direttore Generale), in cui vengono fornite le seguenti informazioni:

- Illecito segnalato;
- iter di verifica svolto;
- fondatezza o meno della segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, suggerisce le eventuali azioni da attuare per la gestione dell'illecito e i presidi da implementare per prevenire in futuro il compimento di illeciti della stessa specie.

Nel caso in cui la segnalazione risulti palesemente infondata o non sufficientemente circostanziata o non pertinente, il RPCT propone al Direttore Generale l'archiviazione della stessa. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Direttore Generale, l'RPCT invia la proposta di archiviazione al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale o il Consiglio di Amministrazione qualora non concordino con la proposta di archiviazione:

- se ritengono esaustiva l'istruttoria svolta dal RPCT, chiedono a quest'ultimo di dare seguito alle segnalazioni previste;
- se ritengono necessaria ulteriore attività istruttoria, indicano al RPCT le tematiche da approfondire.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 0
Data: 07/04/15	Data: 30/01/19

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata il RPCT valuta a chi inoltrare la segnalazione, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, tra i seguenti soggetti:

- **Responsabile dell'unità organizzativa di riferimento** del soggetto che ha compiuto l'illecito, laddove non vi siano ipotesi di reato, per l'acquisizione di elementi istruttori;
- **Direttore Generale** per l'attivazione del procedimento disciplinare e per l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari di competenza;
- **Consiglio di Amministrazione** nel caso in cui la segnalazione riguardi il Direttore Generale, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
Insieme alla segnalazione viene trasmessa la sopra citata relazione predisposta dal RPCT;
- **Autorità giudiziaria ordinaria o ANAC o Corte dei Conti**, per i profili di rispettiva competenza, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto a cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ai soggetti interni a ATAP sopra citati, il RPCT inoltra solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti da cui sia possibile risalire all'identità del Segnalante. I soggetti interni alla Società, a loro volta, informano il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di loro competenza.

Nel caso in cui la segnalazione ricevuta dal RPCT attenga ai **reati ex D.Lgs. n. 231/2001** e alle **violazioni del MOG**, quest'ultimo la trasmette tempestivamente, per competenza, all'Organismo di Vigilanza, informando il Segnalante, previa comunicazione al Direttore Generale o al Consiglio di Amministrazione (qualora la Segnalazione riguardi il Direttore Generale).

In presenza di casi dubbi, il RPCT rappresenta all'OdV gli elementi essenziali della fattispecie di illecito segnalato, al fine dell'identificazione del soggetto/organo a cui compete la successiva attività di verifica, predisponendo un apposito verbale che viene archiviato a cura del RPCT. Procede successivamente al trasferimento della segnalazione all'OdV nel caso in cui sia accertata la competenza dello stesso al trattamento della segnalazione. Al termine dell'iter istruttorio il RPCT, e comunque entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione della segnalazione, informa il Segnalante circa l'esito dello stesso, mediante:

- apposita comunicazione da inoltrare al segnalante obbligatoriamente mediante utilizzo della piattaforma informatica di cui al punto 1 del paragrafo 5.1. in tutti i casi in cui il segnalante abbia utilizzato tale canale di informazione e non abbia nel frattempo autorizzato l'utilizzo di modalità differenti;
- comunicazione interna (avendo cura di mantenere riservato il nominativo del Segnalante), sottoscritta per ricevuta dal Segnalante e archiviata a cura del RPCT, nel caso in cui il Segnalante sia un dipendente o lavoratore somministrato o stagista di ATAP;
- tramite PEC nel caso in cui il Segnalante sia un soggetto esterno a ATAP (Fornitori, collaboratori o dipendenti dei Fornitori) o utilizzando altra modalità coerente con i recapiti disponibili del Segnalante, archiviando copia della Segnalazione trasmessa.

Infine, con cadenza annuale, il RPCT invia al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza e al Direttore Generale un report contenente l'elenco delle segnalazioni ricevute, lo stato di avanzamento delle verifiche in corso e l'esito di quelle concluse, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 5.4 della presente Procedura.

Segnalazione anonima - La garanzia di riservatezza e la tutela del Segnalante descritte in dettaglio nei successivi paragrafi della Procedura (paragrafo 5.4.) presuppongono che quest'ultimo renda nota la propria identità.

Tuttavia il RPCT è tenuto a prendere in considerazione, protocollare ed esaminare (sulla base di quanto previsto, ove applicabile, nel precedente paragrafo 2.3 della presente Procedura) anche le Segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ovvero siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli al

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 0 Data: 30/01/19

contesto di rapporto di lavoro di ATAP (a titolo esemplificativo: indicazione di nominativi, riferimento a specifiche unità organizzative, riferimento a eventi particolari).

Supporto all'ANAC o Autorità Giudiziaria o Corte dei Conti - Nel caso di segnalazioni inoltrate dal Segnalante direttamente all'ANAC o all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, qualora richiesto, il RPCT svolge il ruolo di referente durante la fase di istruttoria svolta dalle predette autorità per l'eventuale acquisizione di ulteriori informazioni, ad eccezione dei casi in cui la Segnalazione riguardi lo stesso RPCT. Il RPCT protocolla nel Registro Segnalazioni la richiesta pervenuta dalle predette autorità e adotta anche in tal caso le prescrizioni in tema di tutela del segnalante previste al successivo paragrafo 5.4 della presente Procedura.

5.4 Tutela del Segnalante

L'identità del Segnalante, se nota, viene protetta in tutte le fasi della presente Procedura, ad eccezione delle ipotesi previste per legge. La predetta identità non può, pertanto, essere rivelata dal RPCT e/o da coloro che, a qualunque titolo, vengano a conoscenza della stessa o siano coinvolti nel processo di accertamento della Segnalazione, senza espresso consenso del Segnalante.

Al riguardo, i predetti soggetti sottoscrivono un impegno formale alla riservatezza con riferimento al singolo Segnalante, sulla base del fac-simile riportato nell'Allegato 2 alla presente Procedura, che viene archiviato a cura del RPCT.

Il RPCT compila, inoltre, per ogni Segnalante il Registro obblighi riservatezza in cui riepiloga i nominativi dei soggetti che sono a conoscenza dell'identità del Segnalante, degli eventuali soggetti segnalati e dell'oggetto della Segnalazione.

L'obbligo di riservatezza sull'identità del Segnalante vale anche nei confronti del Direttore Generale, degli Organi Sociali della Società e viene garantita anche nel momento in cui la Segnalazione venga eventualmente inoltrata a soggetti terzi.

La violazione della tutela della riservatezza del Segnalante è fonte di responsabilità disciplinare a cui si applicano le sanzioni disciplinari previste dal Codice Disciplinare aziendale, fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla legge.

La presente tutela non opera nel caso di invio della Segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Per quanto concerne l'attivazione di un procedimento disciplinare a seguito dei fatti segnalati dal Segnalante si precisa che:

- l'identità dello stesso non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- nel caso in cui la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile solo con il consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza della segnalazione e delle informazioni raccolte, il RPCT conserva i dati e i documenti in formato cartaceo in apposito luogo chiuso a chiave e utilizza, nel caso di archiviazione di dati in formato elettronico, un'apposita partizione del server accessibile e consultabile solo dallo stesso e da eventuali collaboratori abilitati all'accesso con crittazione dei dati e dei documenti in esso archiviati. Nel caso di archiviazione dei dati in formato elettronico è richiesta la modifica periodica della password. Tutti i dipendenti di ATAP interessati nella gestione delle segnalazioni devono attenersi, per il

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 0
Data: 07/04/15	Data: 30/01/19



trattamento dei dati contenute nelle stesse, alle prescrizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Infine, la segnalazione di condotte illecite è sottratta all'accesso agli atti previsto dall'art. 22 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Pertanto, la predetta segnalazione non può essere oggetto né di visione né di estrazione di copia.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 0
Data: 07/04/15	Data: 30/01/19